

VADEMECUM


D.L. N. 229 del 30.12.2021

Nota del Ministero della Salute N. 60136 del 30.12.2021



CORONAVIRUS

QUARANTENA



www.dirigentiscuola.org
dirigentiscuola@libero.it
info@dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



VADEMECUM

D.L. N. 229 del 30.12.2021

Nota Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021

Sommario

QUARANTENA PRECAUZIONALE	2
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO	3
MEZZI DI TRASPORTO	3
CONTENIMENTO DEI PREZZI DELLE MASCHERINA	3
CONTROLLI E SANZIONI	4
QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE	4
CONTATTI ad ALTO RISCHIO (contatti stretti)	4
CONTATTI a BASSO RISCHIO	5
ISOLAMENTO	5



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



VADEMECUM

D.L. N. 229 del 30.12.2021 e Nota Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021

QUARANTENA PRECAUZIONALE	
NON SI APPLICA	MISURE OBBLIGATORIE
<ol style="list-style-type: none">nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primarionei 120 giorni successivi alla guarigionesuccessivamente alla somministrazione della dose di richiamo <p>La quarantena viene sostituita dall'auto-sorveglianza.</p>	<ul style="list-style-type: none">indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
<p><u>Le suddette misure si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021</u></p>	
FINE QUARANTENA	
<p>La cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto- sorveglianza.</p>	



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

MEZZI DI TRASPORTO

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Green Pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Questa misura si aggiunge all'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 previsto dall'art. 4 comma 3 del DL 221/21. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CONTENIMENTO DEI PREZZI DELLE MASCHERINE

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà definire un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



CONTROLLI E SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività previste dal presente decreto si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021 e successive modifiche.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021

QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE CONTATTI ad ALTO RISCHIO (contatti stretti)

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.	Rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.	La quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Soggetti asintomatici che: <ul style="list-style-type: none">• abbiano ricevuto la dose booster <i>oppure</i>• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti <i>oppure</i>• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE CONTATTI a BASSO RISCHIO

**QUALORA ABBIANO INDOSSATO SEMPRE
MASCHERINE CHIRURGICHE O FFP2**

**QUALORA NON SIA STATO POSSIBILE
GARANTIRE L'USO DELLA MASCHERINA**

Non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie

Tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

ISOLAMENTO

1. Soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

L'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulteseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.